

Scheda Informativa Industrie Insalubri

1. INDUSTRIE INSALUBRI NELLA STORIA	2
2. INDUSTRIE INSALUBRI.....	3
2.1. DEFINIZIONE	3
2.2. CLASSIFICAZIONE	3
2.3. NOTIFICA DI ATTIVAZIONE	4
3. RIFERIMENTI.....	4

dr. Pasqualino SIMONETTI TPALL DS SISP	dr. Nicola SUMA DIRETTORE S.C. SISP	RSGQ S.C. SISP
stesura	approvazione per adeguatezza	emissione

1. Industrie insalubri nella storia

Nella legislazione dello Stato Italiano il riferimento alla locuzione "industrie insalubri" compare per la prima volta nella Legge 5849 del 22 dicembre 1988 che, al titolo III rubricato "Dell'igiene del suolo e dell'abitato", all'articolo 38, dispone la compilazione, a cura del Consiglio Superiore di sanità, di un elenco suddiviso in due classi delle manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri.

Un'industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe, potrà essere permessa nell'abitato, quanto volte l'industriale che la esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

I principi introdotti nell'ordinamento sono i seguenti:

- 1) Lo Stato compila un elenco con cui si indicano le attività industriali o manifatturiere che spandono esalazioni insalubri.
- 2) L'elenco è suddiviso in 2 classi.
- 3) La prima classe comprende le attività che debbono essere isolate nelle campagne, salvo che l'imprenditore dimostri che non crea nocimento.
- 4) La seconda classe comprende le attività che esigono particolari cautele.
- 5) Chiunque intende attivare una fabbrica o una manifattura compresa nell'elenco dovrà darne notizia all'autorità proposta della P.A. (al tempo il prefetto).

Il Regolamento 6442/1889 dettaglia la disciplina di cui all'articolo 38 delle Legge 5849/1988 all'articolo 86-91 introducendo i seguenti nuovi elementi:

- 1) La Giunta municipale, su richiesta dell'Ufficiale Sanitario, dovrà procedere a classificare gli stabilimenti in attività sul territorio e verificare se quelli di I classe sono sufficientemente isolati e se quelli di II classe adottano le speciali cautele.
- 2) L'avviso al Prefetto sarà inoltrato al Sindaco che con l'Ufficiale Sanitario o ingegnere a ciò delegato stabilirà la classe di appartenenza e se sono conformi all'articolo 38 (isolamento e distanza, speciali cautele).
- 3) La Giunte comunale può, su proposta dell'Ufficiale Sanitario, ordinare la chiusura di stabilimenti che spandono esalazioni insalubri.

La Legge di Sanità Pubblica 45/1901 riprende sostanzialmente gli stessi concetti, ancora richiamati in provvedimenti successivi fino al Regio Decreto 1265/1934, Testo Unico delle Leggi Sanitarie, che è la disposizione normativa cogente oggetto d'interesse di questa scheda.

Il Capo III del Regio decreto, rubricato "Delle lavorazioni insalubri", è formato da 2 articoli, il 216 e il 217.

Gli articoli, inseriti per l'appunto in un Testo Unico, disciplinano la materia senza introdurre novità rilevanti, salvo rimarcare l'attribuzione all'autorità della P.A. (allora il podestà) del potere di vietare l'attivazione di fabbriche o manifatture che spandono esalazioni insalubri o subordinarla a determinate cautele, anche obbligando l'impresa in caso di pericolo o danno accertato successivamente all'attivazione.

L'ultimo elenco di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS. è stato emanato dal Ministero della Sanità il 5 settembre 1994.

I principi individuati nel 1888 sono ad oggi validi e l'articolo 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie del 1934 è ancora vigente; tuttavia, successivamente al 1934, sono stati introdotti nell'ordinamento giuridico provvedimenti normativi fondamentali per il controllo dell'impatto sulla salute delle esalazioni insalubri prodotte dalle fabbriche e manifatture. Fra questi si richiamano, a titolo di esempio, la normativa urbanistica del 1942, il codice dell'ambiente D.Lgs. 152/2006, le norme sull'impatto acustico, le norme sull'amianto, gli articoli 674 del Codice Penale e 844 del Codice Civile e, in Piemonte, la Legge regionale 56/77.

Poiché in molti casi le prescrizioni di legge più recenti "incorporano" di fatto le prescrizioni di cui all'articolo 216, è opportuna e necessaria una azione di semplificazione tesa all'individuazione dei casi in cui tale prescrizione risulti ridondante o addirittura inutile. Non risponde a criteri di razionalità focalizzare l'attenzione sull'obbligo di notifica previsto dall'articolo 216 TULLSS quando, per esempio, una acciaieria potrà trovare collocazione ed essere attivata in una certa area solo dopo una serie di autorizzazioni e verifiche ben più onerose e approfondite che vanno dalla compatibilità dell'intervento a livello di pianificazione del territorio (PRGC), passando dalle procedure valutazione e autorizzazione VIA/AUA, fino alle implementazioni tecniche delle IPPC/BAT.

2. Industrie insalubri

2.1. Definizione

La legge definisce "lavorazioni insalubri" le attività di fabbriche o manifatture, indicate nell'elenco predisposto dal Ministero, che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolosi alla salute degli abitanti. L'ultimo elenco approvato è il D.M. 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" (G.U. n. 220 del 20.09.1994). È stato notato che non sono le industrie ad essere insalubri, ma le lavorazioni che producono esalazioni insalubri. La locuzione "industrie insalubri" è pertanto una semplificazione.

2.2. Classificazione

Il termine classificazione si presta ad una duplice interpretazione: classificazione intesa come organizzazione di più elementi in una o più classi ovvero classificazione intesa come attribuzione di un certo elemento ad una classe. È prassi diffusa intendere il termine classificazione con quest'ultimo significato anche se il senso letterale dell'articolo 216 del TULLSS legittima la prima interpretazione, prevedendo che sia ministero ad indicare quali fattispecie di fabbriche o manifatture sono, in astratto, da classificare in prima classe e quali in seconda classe. La legge non prevede ulteriori azioni "classificatorie" ma solo obblighi di notifica in capo a chiunque intende, in concreto, attivare una fabbrica o manifattura indicata, in astratto, nell'elenco.

La procedura di classificazione intesa come valutazione operata dalla P.A. conseguente alla notifica (richiesta/domanda?) di un'impresa che intende attivare una lavorazione fra quelle indicate in elenco ex 216 T.U.LL.SS., non risponde al dettato normativo delle Legge.

La Legge, infatti, non prevede valutazioni in concreto dell'appartenza o meno di una certa manifattura o fabbrica alla classe I o II poiché tale operazione "automatica" spetta in prima istanza all'imprenditore. Ad esempio: se un imprenditore intende attivare una tipografia con rotative (D.M. 5/9/94, I classe, punto 24), riconosce la sua industria nella tipologia individuata in astratto nell'elenco predisposto dal Ministero e quindi deve darne avviso al sindaco, trattandosi quindi di mero atto di cognizione.

Le eventuali valutazioni nel merito del Sindaco e dell'ASL saranno esclusivamente tese ad accertare:

1. se la fabbrica o manifattura notificata corrisponde alla fattispecie astratta indicata in elenco (seguendo l'esempio di cui sopra se è una tipografia con rotative o meno, ipotesi poco realistica);
2. se, qualora la fabbrica o manifattura sia indicata nell'elenco di I classe, essa è adeguatamente isolata nelle campagne e lontana dalle abitazioni ovvero se è ammissibile poiché l'imprenditore ha provato che non reca nocimento alla salute del vicinato;
3. se, qualora la fabbrica o manifattura sia indicata nell'elenco di II classe, essa ha adottato le speciali cautele per l'incolumità del vicinato;
4. se è opportuno vietare l'attivazione ovvero subordinarla a determinate cautele nell'interesse della salute pubblica.

Gli articoli 101-105 del Regolamento 45/1901, in particolare l'articolo 104, disciplinano il controllo delle industrie insalubri in riferimento a quelle già esistenti sul territorio comunale al momento dell'emanazione del regolamento ed in riferimento a quelle di nuova attivazione. In

quest'ultimo caso prescrivono all'autorità competente la valutazione delle classi e l'ottemperanza all'articolo 38 della legge (obbligo di isolamento nelle campagne per la I classe e speciali cautele per la II classe).

2.3. Notifica di attivazione

Chiunque intende attivare un'industria o manifattura compresa fra quelle indicate nell'elenco di cui al Decreto Ministero della Sanità 5/9/1994 dovrà darne notizia all'autorità. Qualora l'inizio dell'attività sia soggetto ad altre comunicazioni alla P.A. (titoli abilitativi, autorizzazioni o notifiche, comunque denominati) per mezzo del SUAP, finalizzati alla tutela della salute pubblica (emissioni in atmosfera, AIA, rumore etc.), dovrà dichiarare espressamente nell'istanza relativa che la comunicazione assolve anche agli obblighi di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS.

La notifica dovrà contenere gli elementi utili a valutare se la nuova attività ha ottemperato o meno alle disposizioni di cui all'articolo 216 del T.U.LL.SS.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica presso il Dipartimento di Prevenzione dell'ASLTO3, fatti salvi i limiti imposti dalla disponibilità di risorse destinate e dal divieto di erogare prestazioni di consulenza, resta a disposizione di chiunque richieda chiarimenti e specificazioni rispetto a quanto riportato sopra.

3. Riferimenti

1. Legge 22 dicembre 1988, n. 5849, per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica
2. Regio Decreto 9 ottobre 1889, n. 6442, che approva il regolamento per l'applicazione della legge sulla tutela dell'igiene e della sanità pubblica
3. Regio Decreto 3 febbraio 1901, n. 45, Regolamento generale sanitario
4. Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie
5. Decreto Ministeriale 5/9/1994 - Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie